

**CONTRATTO PER LA DISTRIBUZIONE DI TITOLI DI SOSTA DEMATERIALIZZATI PER IL PAGAMENTO DELLA
SOSTA A RASO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLE STRISCE BLU DEL COMUNE DI NAPOLI IN GESTIONE ALLA
SOCIETA' AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA**

Il presente Contratto di convenzione (il "Contratto") è stipulato in [_____], in data [_____]

TRA

ANM spa, in persona Ing. Nicola Pascale, con sede legale in Napoli, Via G. Marino, 1 P.IVA 06937950639, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli (di seguito ANM)

E

[.....] in persona del proprio legale rappresentante [.....] (C.F.), avente sede legale in....., Via, P.IVA , iscritta al Registro delle Imprese di, n., (di seguito "....." o il "Rivenditore" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- A. ANM SpA, Azienda Napoletana Mobilità, è una società pubblica che gestisce il trasporto pubblico e i servizi complementari alla mobilità nella Città di Napoli, il cui socio unico è Napoli Holding srl, a sua volta interamente di proprietà del Comune di Napoli che esercita su entrambe il controllo analogo.
- B. ANM SpA, con atto del 27.12.13 per rogito notaio Paolo Morelli in Napoli rep. n. 129635, avente effetti giuridici dal 01.01.2014, ha acquisito dalla società Napoli Holding Srl (già Napolipark srl) il ramo d'azienda avente ad oggetto le attività operative della gestione dei servizi complementari alla mobilità, quali la sosta, gli impianti semaforici, i transennamenti, la segnaletica, l'infomobilità, la videosorveglianza e la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio ed altri interventi contro la sosta vietata.
- C. La ANM SpA, in ragione di tale conferimento, e in virtù di contratto di servizio del 11/10/2004, sottoscritto tra il Comune di Napoli e Napolipark, ha in affidamento la gestione della sosta a pagamento nelle aree in superficie (sosta a raso) del Comune di Napoli e nelle strutture di proprietà comunale (sosta in struttura).
- D. In virtù della concessione stipulata con il Comune per la gestione delle Aree di Parcheggio, ANM applica le Tariffe determinate dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu) in dette Aree di Parcheggio.
- E. Il Contratto non incide sulla concessione rilasciata dal Comune ad ANM per la gestione della sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- F. ANM SpA, al fine di completare e migliorare l'offerta dei servizi proposti ai propri utenti che utilizzano le zone adibite alla sosta a raso nel Comune di Napoli da essa gestite, intende offrire agli stessi anche la possibilità di pagare le relative soste mediante piattaforme informatiche, che

consentono il pagamento tramite applicazioni software per smartphone e tablet - di beni e/o di servizi che concernono la mobilità.

- G. Le Parti sono a conoscenza che il presente contratto potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da Autorità a ciò titolate.
- H. Il Rivenditore è consapevole ed accetta che il pagamento della sosta in gestione ad ANM SpA attraverso titoli dematerializzati (pagamento elettronico) può essere attuato anche per mezzo di piattaforme diverse e, pertanto, che il presente atto non instaura alcuna forma di esclusività relativamente alle modalità che ANM adotta o potrà adottare anche in vigenza del presente contratto
- I. Per tutto quanto sopra esposto, con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni per la distribuzione da parte del Rivenditore in favore dei Clienti (come da definizione di seguito) di titoli di sosta dematerializzati emessi da ANM per la fornitura del servizio di pagamento elettronico della sosta a raso dei veicoli nelle C.d. "strisce blu" gestite da ANM Napoli mediante la Piattaforma del Rivenditore.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati (A, B, C e D) al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, con forza e valore di accordo vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 2.1 Ove non diversamente precisato nel contratto, tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola assumono il significato qui di seguito attribuito:
 - 2.1.1 **Area di Parcheggio:** singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione ad ANM e precisamente le zone di sosta a pagamento (strisce blu).
 - 2.1.2 **Codice della Strada:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato in GURI del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e s.m i.
 - 2.1.3 **Comune:** Ente Pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
 - 2.1.4 **Contratto:** il presente contratto per la gestione del servizio di pagamento delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento (strisce blu).
 - 2.1.5 **Personale:** personale dipendente da ANM, nello specifico Ausiliari al Traffico, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.

- 2.1.6 **INES Cloud:** piattaforma della permessistica di ANM a cui il sistema di pagamento (sistema/app/piattaforma del Rivenditore) deve inoltrare le informazioni in tempo reale relative alle soste effettuate dai Clienti.
- 2.1.7 **"nome app del Rivenditore" (o Sistema o Piattaforma del Rivenditore):** Piattaforma che consente il pagamento anche tramite applicazioni software per smartphone e tablet, di beni e/o di servizi che concernono la mobilità mediante l'utilizzo di credenziali collegate al Contratto sottoscritto dal Cliente con il Rivenditore sottoscritto dal Cliente. Le norme e condizioni del relativo servizio sono indicate nell'**Allegato A** nel quale sono compresi anche i termini e le condizioni per il pagamento delle soste a raso.
- 2.1.8 **Collegamento Telematico** sistema di collegamento telematico fra INES Cloud ed i Sistemi Informativi del Rivenditore.
- 2.1.9 **Cliente:** qualsiasi utente che sostì con il proprio veicolo nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito dal Rivenditore.
- 2.1.10 **Piano Tariffario:** è il piano delle tariffe applicabili alla sosta da ANM, allegato al presente Contratto come **Allegato C**, elaborato da ANM e messo a disposizione in favore del Rivenditore.
- 2.1.11 **Soste Autorizzate:** soste a raso dei veicoli fruite dai Clienti nelle c.d. "strisce blu" del Comune di Napoli gestite da ANM per i quali i Sistemi Informativi del Rivenditore hanno autorizzato il pagamento mediante la propria app.
- 2.1.12 **Titoli di Sosta:** titoli di sosta dematerializzati che consentono il pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta a raso dei veicoli nelle c.d. "strisce blu" del Comune di Napoli, gestite da ANM. L'importo da addebitare per la sosta Autorizzata sarà sempre approssimato al centesimo di euro (€ 0,01).
- 2.1.13 **Servizio:** servizio di distribuzione di titoli e pagamento della sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu) effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito dal Rivenditore ai Clienti attraverso la propria piattaforma.
- 2.1.14 **Rendiconto Mensile:** rapporto redatto dal Rivenditore su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente.
- 2.1.15 **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che il Cliente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu situate nelle Aree di Parcheggio.
- 2.1.16 **Tariffa Dovuta:** corrispettivo versato al Rivenditore e ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 3.1 Con il presente Contratto ANM conferisce al **Rivenditore** l'incarico per la distribuzione ai suoi Clienti di Titoli di Sosta tramite la propria App, per la fruizione delle soste a raso nel Comune di Napoli. Il rapporto si configura come mandato senza rappresentanza. Ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Rivenditore provvederà ad approvvigionarsi da ANM di pacchetti di Titoli di Sosta

che verranno distribuiti dal Rivenditore ai Clienti. I Clienti potranno fruire del servizio pagando le Soste Autorizzate tramite l'app del Rivenditore.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 4.1 Durante l'esecuzione del Contratto, ciascuna Parte adotterà una propria organizzazione aziendale ed assumerà su di sé il relativo rischio imprenditoriale. Il Contratto non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, *joint venture* o società tra il Rivenditore ed ANM.
- 4.2 Nessuna Parte avrà potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti simili di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.
- 4.3 Resta altresì inteso che il Rivenditore implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. ANM sarà pertanto libera di erogare direttamente o affidare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi che operino nel medesimo mercato del Rivenditore. Analogamente, ANM potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti del Rivenditore, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Rivenditore.
- 4.4 Il processo di vendita, nel suo complesso, è basato sull'acquisto anticipato, per cui ANM vende la sosta in tagli di importo predefinito al Rivenditore che, a sua volta, la rivende ai Clienti alle tariffe previste dal Comune di Napoli applicando, qualora lo ritenga opportuno, delle commissioni per il servizio svolto. Per tale attività ANM non riconosce alcun aggio per la rivendita dei titoli né alcuna forma di esclusiva.
- 4.5 All'interno del processo di vendita della sosta, si distinguono le seguenti fasi: accreditamento del sistema di pagamento in INES Cloud, acquisto della sosta da parte del Rivenditore, configurazione tariffe, vendita sosta, integrazione di INES Cloud con i servizi esposti dal sistema di pagamento.
- 4.6 ANM per il tramite della società proprietaria di INES Cloud trasmette le specifiche dettagliate, predispone l'ambiente di test e consegna al Rivenditore le credenziali di accesso. Al termine della fase di test, a seguito di compliance tecnologica positiva che deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dall'inizio della fase di test, si procede con il rilascio in produzione del sistema di pagamento.

Si precisa che:

- la comunicazione tra i due sistemi, in entrambe le direzioni, deve avvenire in modo "sicuro" attraverso un token di autenticazione in modo tale che lo scambio dei dati possa avvenire solo tra INES Cloud e gli operatori accreditati, il protocollo adottato per lo scambio di informazioni è HTTPS;
- relativamente alla connettività tra i due sistemi, il Rivenditore deve attenersi alle specifiche indicate da ANM; tali specifiche saranno dettagliate in fase di analisi tecnica;
- i costi per lo sviluppo del sistema di pagamento sono completamente a carico del Rivenditore;

- il Rivenditore deve corrispondere ad ANM un importo pari a **1.500,00 € (IVA esclusa)** per il sostenimento dei costi relativi alla fase di test e messa in esercizio del sistema, derivanti dall'interfacciamento con INES Cloud. Tale costo prevede l'accesso ad un supporto specialistico per un numero di ore pari a 20;
- ANM non riconosce al Rivenditore nessun tipo di compenso per il sistema sviluppato e/o per il servizio svolto

- 4.7 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, il Rivenditore provvederà ad approvvigionarsi da ANM di un pacchetto di Titoli di Sosta dell'importo di almeno Euro **30.000,00 (IVA inclusa)** tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato da ANM
- 4.8 Al fine di procedere all'approvvigionamento, il Rivenditore provvederà ad inoltrare mediante PEC all'indirizzo smob@pec.anm.it di ANM un modulo di ordine (da concordare tra le Parti) e un documento attestante il bonifico effettuato. L'approvvigionamento dei titoli di sosta dovrà avvenire direttamente da parte del Rivenditore.
- 4.9 All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, del presente Contratto, il Rivenditore non potrà restituire ad ANM i Titoli di Sosta ancora nella propria disponibilità e non ancora venduti.
- 4.10 Il Cliente che intende pagare una sosta a raso mediante l'app del Rivenditore dovrà utilizzare la sezione dedicata del sito [...] oppure l'applicazione del Rivenditore [...] per smartphone e tablet messa a disposizione da parte del Rivenditore, attenendosi alle Norme e Condizioni sottoscritte con il Rivenditore per il pagamento delle soste a raso di cui all'Allegato A.
- 4.11 Il Rivenditore autorizzerà in modalità "on line", vale a dire con il collegamento telematico diretto tra l'apparato (smartphone, tablet o altro) sul quale il Cliente utilizza l'app ed i Sistemi Informativi del Rivenditore, la distribuzione ai Clienti dei Titoli di Sosta e le transazioni di pagamento delle Soste Autorizzate effettuate dai Clienti e la distribuzione agli stessi dei Titoli di Sosta, nei tempi e secondo le modalità indicate sempre nell'Allegato A.
- 4.12 All'esito positivo del processo di autorizzazione il Rivenditore provvederà a registrare sui propri Sistemi Informativi l'elenco delle autorizzazioni concesse ANM, utilizzando il collegamento telematico descritto nell'Allegato D (Allegato Tecnico) potrà verificare l'autorizzazione alla sosta del Cliente.
- 4.13 Qualora il Rivenditore verificasse che il Cliente non risulti essere abilitato ad utilizzare l'app per l'acquisto dei Titoli di Sosta, nei casi previsti dai Contratti del Rivenditore di cui all'Allegato A (a titolo meramente esemplificativo. sospensione dell'operatività connessa ad eventi relativi ai Contratti del Rivenditore, sospensione del servizio o disabilitazione degli stessi), non rilascerà l'autorizzazione di cui al precedente punto 4.12 ed invierà la relativa informazione al Cliente.

ARTICOLO 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL RIVENDITORE

- 5.1 Le Parti si impegnano a non cedere a nessuna terza parte il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dalla stessa nonché i crediti dallo stesso derivanti, senza l'autorizzazione scritta della controparte.
- 5.2 Il Rivenditore si obbliga ad approvvigionarsi all'atto della sottoscrizione del presente Contratto da ANM di un pacchetto di Titoli di Sosta dell'importo di almeno di € 30.000,000 (trentamila) (IVA inclusa) tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato da ANM;
- 5.3 Il Rivenditore si impegna successivamente ad effettuare singoli acquisti di sosta pari ad almeno € 15.000,00 (quindicimila) (IVA inclusa);
- 5.4 Il Rivenditore si impegna a mantenere la propria disponibilità sempre al di sopra della soglia di € 5.000,00 (cinquemila) (IVA inclusa);
- 5.5 Le soglie di cui agli artt. 5.2 e 5.3 potranno essere riviste previo accordo tra le parti;
- 5.6 Il Rivenditore si impegna a predisporre un sistema in grado di monitorare il valore dei Titoli di Sosta nella sua disponibilità in maniera tale da attivare tempestivamente la procedura per l'approvvigionamento di un nuovo pacchetto di Titoli di Sosta in modo da garantire la continuità del Servizio.
- 5.7 Il Rivenditore si impegna a garantire la continuità del Servizio. A tal riguardo il Rivenditore si obbliga, ai fini della prosecuzione del servizio, a riacquistare almeno 15.000,00 € di sosta entro le 72 ore dal raggiungimento della soglia sopra indicata (5.000,00 €). In difetto di tale adempimento ANM si riserva di risolvere il Contratto attraverso semplice comunicazione scritta e senza ulteriore preavviso. Si precisa inoltre che, al momento attuale, la ricarica del credito, qualora questo scenda al di sotto di una certa soglia, non è effettuata in automatico attraverso INES Cloud. Tuttavia il Rivenditore si impegna a sviluppare questa funzionalità aggiuntiva qualora, in futuro, ANM la renda disponibile.
- 5.8 Il Rivenditore non potrà in nessun caso rivendere i titoli di sosta ad altri gestori/aziende/rivenditori salvo preventiva autorizzazione di ANM
- 5.9 Il Rivenditore si impegna a fornire agli utenti che utilizzano il servizio appositi tagliandi identificativi (il Rivenditore dovrà comunicare ai propri Clienti di esporre obbligatoriamente sul parabrezza e in modo ben visibile il tagliando identificativo, pena l'eventuale elevazione di sanzione amministrativa).
- 5.10 Il Rivenditore si impegna ad assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà erogato, la Tariffa richiesta al Cliente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune di Napoli e riportate in Allegato C.
- 5.11 Il Rivenditore si impegna a comunicare tempestivamente ad ANM ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio. In caso di guasto/malfunzionamento del servizio che impedisca la fruizione dello stesso per una durata superiore a 72 ore consecutive ANM si riserva di risolvere il Contratto attraverso semplice comunicazione scritta e senza ulteriore preavviso;

- 5.12 Il **Rivenditore** si impegna a registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti dei Clienti e ad adattare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;
- 5.13 Il **Rivenditore** si impegna a fornire ad ANM un rapporto su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (codice area, numero di targa del veicolo in sosta, data e orario di inizio sosta, data e orario di fine sosta - il "Rendiconto Mensile"); Il Rivenditore consentirà ad ANM di accedere tramite internet a tutte le transazioni e a dette statistiche sui parcheggi;
- 5.14 Il **Rivenditore** si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 5.15 Il **Rivenditore** si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di ANM una pagina web e/o App per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta dei Clienti specificando per ogni sosta le transazioni di addebito, codice area, numero di targa del veicolo in sosta, data e orario di inizio sosta, data e orario di fine sosta, status sosta (terminata o in corso) e conservarne copia digitale per anni 5 (cinque).
- 5.16 Il **Rivenditore** si impegna a comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture software, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate ad ANM con un adeguato preavviso.
- 5.17 Il **Rivenditore** si impegna a formare, con corsi di formazione svolti presso la sede di ANM e/o tramite teleconferenza, il Personale di ANM; tale obbligo si intenderà adempiuto dal Rivenditore con lo svolgimento di 2 ore di formazione a favore del Personale di ANM.
- 5.18 Il **Rivenditore** si impegna a gestire e risolvere le eventuali contestazioni dei Clienti riguardanti il malfunzionamento del proprio sistema così come previsto dall'Allegato B.
- 5.19 Il **Rivenditore** si impegna ad adattare le tariffe, se modificate e differenziate per zona, a partire dalla data di vigenza della modifica. Per tale adattamento sulla singola zona o per l'implementazione di una nuova zona, il Rivenditore avrà a disposizione non più di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione di ANM; in caso di modifiche più consistenti le modalità e i tempi saranno concordati tra le Parti
- 5.20 Il **Rivenditore** si obbliga ad effettuare collaudi in corso d'opera, assumendosene gli eventuali costi, entro tre giorni dalla richiesta di ANM, su almeno 5 zone/aree tariffarie. Nel caso in cui l'esito del collaudo sia negativo ANM si riserva di recedere dal contratto senza ulteriore preavviso
- 5.21 Il **Rivenditore** si impegna ad effettuare a proprie spese modifiche evolutive di "nome app del Rivenditore" laddove ANM si doti di un sistema tecnologico destinato al controllo degli stalli di sosta blu attraverso l'uso di sensori che dialogano con i parcometri (a titolo di esempio l'identificazione del singolo stallo occupato attraverso la propria app)

ARTICOLO 6 – ONERI ED OBBLIGHI DI ANM

- 6.1 Con il presente contratto ANM si impegna a:
- 6.1.1 consentire il pagamento tramite l'app del **Rivenditore** dal lunedì alla domenica, 365 giorni anno (festivi compresi) dalle 00:00 alle 24:00 secondo il Piano Tariffario di cui all'Allegato C e a non imporre condizioni e/o limitazioni al pagamento tramite l'app del Rivenditore, a meno che le stesse non siano imposte anche in relazione agli altri strumenti di pagamento accettati da ANM.
 - 6.1.2 comunicare al **Rivenditore** a mezzo posta elettronica certificata e ordinaria agli indirizzi indicati nel capitolo Comunicazioni del presente contratto (**Art. 20**) qualsiasi variazione del Piano Tariffario con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di entrata in vigore.
 - 6.1.3 gestire eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti come previsto dall'Allegato B.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI TRA IL RIVENDITORE E I CLIENTI FINALI

- 7.1 Il rapporto tra il **Rivenditore** e i Clienti finali è regolato da un apposito contratto predisposto dal Rivenditore e accettato dal Cliente che ha deciso di avvalersi del servizio del Rivenditore. I costi di tale servizio per il Cliente sono regolati dal rapporto commerciale tra il Cliente e il Rivenditore. Il contratto è pubblicato sul sito web [...] in modo facilmente leggibile da parte del Cliente e prevede in maniera chiara le condizioni di adesione e di eventuale recesso da esso sia da parte del Rivenditore che del Cliente.
- 7.2 Il **Rivenditore** gestirà direttamente le eventuali contestazioni che potrebbero essere avanzate dai Clienti in merito a richieste sia di chiarimenti sia di risoluzione di problematiche relative al servizio di pagamento delle Soste Autorizzate tramite l'applicazione del Rivenditore, esonerando la ANM.
- 7.3 Il **Rivenditore** non risponderà di errori e/o omissioni contenuti nel Piano Tariffario comunicato al **Rivenditore** da parte di ANM; pertanto nel caso in cui tali errori e/o omissioni comportino l'addebito di importi errati ai Clienti, il rimborso sarà effettuato a cura e spese di ANM, secondo le proprie procedure.
- 7.4 Il **Rivenditore** e ANM non assumono responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Cliente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Cliente stesso o di terzi, o gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente dal Rivenditore o da soggetti di cui questo debba rispondere.
- 7.5 Il **Rivenditore** e ANM non risponderanno di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione causati da eventi di forza maggiore o caso fortuito, manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi su servizi o apparecchiature oppure non corretto uso dell'app del **Rivenditore** da parte dei Clienti.
- 7.6 Le manleve di cui ai 2 punti precedenti dovranno essere espressamente previste dal contratto tra il **Rivenditore** e il Cliente.
- 7.7 Il **Rivenditore** terrà indenne ANM da ogni e qualsiasi danno/pretesa/contestazione che quest'ultima dovesse subire, anche da parte di terzi, a causa e per effetto dell'inadempimento, da parte del Rivenditore, di tutti gli obblighi assunti dallo stesso con il presente Contratto.

- 7.8 Il Rivenditore si assume l'esclusiva responsabilità per il funzionamento delle strutture informatiche di propria competenza, a titolo di esempio il Rivenditore sarà responsabile per le eventuali sanzioni amministrative che saranno elevate a carico dei Clienti a causa di un cattivo funzionamento del Servizio.
- 7.9 Il Rivenditore in caso di guasti/disservizi si impegna a comunicare l'evento tempestivamente ad ANM ed ai propri Clienti con le modalità che le parti si impegnano a concordare. In caso di guasti di durata continuativa superiore a 6 ore, si impegna a comunicare l'evento ad ANM tramite pec e posta ordinaria secondo le modalità che le parti si impegnano a concordare

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI

- 8.1 ANM non corrisponderà al Rivenditore pagamenti per la manutenzione adattativa ed evolutiva del "nome app del Rivenditore".
- 8.2 Il Rivenditore renderà ad ANM la totalità di quanto ricevuto dai Clienti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio (la "Tariffa Dovuta"), calcolata sulla base del tariffario di ANM senza alcuna trattenuta, né provvigioni, né commissioni.
- 8.3 Il Rivenditore si impegna a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per il calcolo della Tariffa Dovuta. In caso di contestazioni tale documentazione potrà essere ispezionabile da parte di ANM.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

- 9.1 Tutti gli eventuali servizi che il Rivenditore eroga ai Clienti (commissioni per il servizio svolto, ricariche del borsellino elettronico per i sistemi che ne fanno uso, etc.) e i conseguenti adempimenti fiscali e tributari, sono ad esclusivo carico dello stesso, manlevando ANM da ogni e qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 10 – DURATA DEL CONTRATTO

- 10.1 Il Contratto ha una durata di 3 (tre) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- 10.2 Le Parti avranno la facoltà di prorogare il Contratto attraverso comunicazione scritta.
- 10.3 Al venire meno dell'efficacia del presente Contratto le Parti si impegnano a concordare i tempi e le modalità di interruzione del Servizio.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE

- 11.1 Ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il presente Contratto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte, a cui la parte inadempiente non abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 codice civile.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI RECESSO

- 12.1 Le Parti espressamente convengono che nei casi in cui norme legislative ovvero disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia non rendano più perseguibili le attività disciplinate dal presente Contratto alle condizioni nello stesso previste per una delle due Parti, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Contratto.
- 12.2 Le Parti inoltre avranno la possibilità di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 90 (novanta) giorni o con il diverso minore preavviso richiesto da norme legislative, disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti.
- 12.3 ANM, al termine di ogni anno di Contratto, si riserva di valutare il recesso dal Contratto in caso di non raggiungimento, da parte del Rivenditore, della vendita di titoli di sosta per un importo pari a €100.000,00 (centomila)/anno IVA inclusa.

ARTICOLO 13 – RISERVATEZZA

- 13.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto del presente Contratto. Le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato il contenuto del presente Contratto, così come ogni altro dato o informazione ad essa comunque attinente e a non farne oggetto di divulgazione a terzi, in qualsiasi forma, né direttamente né indirettamente. Restano espressamente escluse dalla applicazione della presente clausola le comunicazioni fatte o da farsi in ottemperanza ad un ordine di qualsiasi autorità o ai sensi di un obbligo di legge.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1 Ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto dall'altra l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.
- 14.2 Premesso quanto sopra, in relazione alle operazioni concernenti i dati personali dei Clienti oggetto del presente Contratto le Parti si danno reciprocamente atto e convengono sin d'ora quanto segue:
- le Parti, si impegnano ad osservare, ognuna per quanto di competenza, le disposizioni di legge applicabili in materia di trattamento di dati personali
 - I dati personali dei Clienti saranno trattati da ciascuna delle Parti nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679 e che ciascuna Parte ha provveduto a predisporre le misure di sicurezza previste dalla legge.
 - Il Rivenditore è tenuto, ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679, a nominare un responsabile del trattamento dei dati indicato da ANM.
- 14.3 Ciascuna Parte assume ogni e qualsiasi responsabilità per le attività di propria competenza in relazione al trattamento dei dati personali dei Clienti connesso al presente Contratto, derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Privacy, regolamenti attuativi e nel presente articolo, ancorché

compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 15 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 15.1 Il Rivenditore è titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al proprio Servizio.
- 15.2 Limitatamente alla durata del Contratto, ANM potrà utilizzare il marchio del Rivenditore e qualsiasi altro segno distintivo associato al Servizio, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l'utenza il Servizio del Rivenditore.
- 15.3 Il Rivenditore non potrà utilizzare marchi o segni distintivi di ANM, salvo espressa autorizzazione scritta di ANM

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE

- 16.1 Il presente Contratto, sottoscritto mediante scambio di lettera commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, e 40 del DPR n.131/86 e dell'art. 1 lettera b), della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso decreto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta

ARTICOLO 17 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

- 17.1 La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.
- 17.2 Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni al Contratto, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti

Articolo 18 - DIVIETO DI CESSIONE

- 18.1 Le Parti si impegnano a non cedere a nessuna terza parte il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dallo stesso nonché i crediti dallo stesso derivanti, senza l'autorizzazione scritta della controparte.

Articolo 19 - COMUNICAZIONI PROMOZIONALI

- 19.1 Le Parti si impegnano ad intraprendere a proprie cure e spese le iniziative pubblicitarie per promuovere la diffusione del Servizio.
- 19.2 Tutte le iniziative relative alla comunicazione promozionale di ciascuna Parte verranno concordate con l'altra Parte in termini di modalità operative

Articolo 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Salve le forme espressamente previste nei precedenti articoli, ai fini del presente Contratto ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure pec, eventualmente anticipata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:

- [dati Rivenditore]

- ANM S.p.A. – Servizi alla Mobilità Via Giambattista Marino, 1 – 80125 Napoli (NA) pec:anmspa@pec.anm.it, fax 081/7632070.

Articolo 21 - D.LGS. 231/01 E CODICE ETICO

21.1 Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'esecuzione del presente Contratto a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

21.2 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico da ciascuna Parte approvato, come pubblicati sui siti web di ciascuna Parte, per quanto tra loro compatibili

21.3 L'inosservanza di una delle Parti di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI SOPRAVVENUTE

22.1 Le Parti si impegnano ad adeguare immediatamente il Contratto a qualsiasi eventuale modifica legislativa e/o regolamentare (ed, in particolare, a qualsivoglia modifica normativa in materia fiscale), che incida sul contenuto dello stesso.

22.2 Qualora le suddette modifiche incidano sull'equilibrio sostanziale del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede i termini e le condizioni dello stesso.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

23.1 Il Contratto è regolato, disciplinato e interpretato secondo ed in conformità alla legge italiana.

23.2 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

23.3 Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal Contratto, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al Codice Civile.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1 Le Parti escludono espressamente qualsiasi vincolo di carattere associativo anche in partecipazione, di joint-venture, di consorzio, di rapporto di agenzia od altro e concordano che non intendono costituire alcun vincolo reciproco tranne quanto strettamente previsto dal presente Contratto.
- 24.2 Resta inteso che la collaborazione di cui al presente Contratto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto giuridico tra una Parte e il personale legato all'altra Parte. Le Parti si terranno vicendevolmente indenni da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi di lavoro connessi o dipendenti dal presente Contratto.
- 24.3 Il presente Contratto non comporta alcun trasferimento di know-how e/o diritti di proprietà intellettuale detenuti da una delle Parti.
- 24.4 Salvo quanto diversamente disposto:
- (i) tutti i termini scritti con iniziali maiuscole nel testo del presente Contratto avranno il significato definito nel testo del Contratto,
 - (ii) i termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa.
- 24.5 Tutti i termini previsti dal Contratto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.
- 24.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non stabilisce alcuna esclusiva a carico e/o a favore delle stesse.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: Norme e Condizioni contratto Rivenditore/Cliente per il pagamento della sosta

Allegato B: gestione contenzioni/multe

Allegato C: Piano Tariffario

Allegato D: Allegato Tecnico

ANM spa

IL RIVENDITORE

CP

ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per l'effetto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il contraente dichiara di accettare i seguenti articoli:

Articolo 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL RIVENDITORE

Articolo 7 - RAPPORTI TRA IL RIVENDITORE E I CLIENTI FINALI

Articolo 9 - ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Articolo 12 - DIRITTO DI RECESSO

IL RIVENDITORE

SCHEMA DI CONTRATTO